



REGOLAMENTO

sulla tenuta dei conti di libero passaggio

Valido dal 01.01.2013

Art. 1 Titolare, sede e sorveglianza

Titolare ¹ Titolare giuridico della previdenza professionale descritta nel presente regolamento è la "Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore" ai sensi dell'articolo 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP) qui di seguito denominata "fondazione".

Sede e sorveglianza ² La fondazione ha la sua sede a Zurigo. È sottoposta alla sorveglianza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 2 Scopo

La fondazione raccoglie le prestazioni di libero passaggio delle persone che:

- a. lasciano la loro istituzione di previdenza senza comunicare a quest'ultima la destinazione della prestazione di libero passaggio;
- b. incaricano la loro precedente istituzione di previdenza o istituzione di libero passaggio di versare la prestazione di libero passaggio alla fondazione.

Art. 3 Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale del 18.06.2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento concernenti i coniugi si riferiscono per analogia pure ai titolari di conto vincolati da un'unione domestica registrata.

Art. 4 Apertura e tenuta del conto di libero passaggio

Per le prestazioni di libero passaggio versate, la fondazione apre e gestisce a nome del/della titolare un conto produttivo d'interessi.

Art. 5 Interessi

Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse. L'interesse viene accreditato annualmente il 31 dicembre. In caso di scioglimento del conto di libero passaggio durante l'anno, viene invece effettuato un accredito degli interessi relativo alla data dello scioglimento.

Art. 6 Trasferimento a un'altra istituzione di previdenza o di libero passaggio

Su richiesta del/della titolare del conto, la prestazione di libero passaggio viene versata a una nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure a un'altra istituzione di libero passaggio (conto o polizza di libero passaggio).



Art. 7 Versamento in contanti della prestazione di libero passaggio

- Premesse ¹ Il/La titolare del conto può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio se:
- lascia definitivamente la Svizzera;
 - comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto/a alla previdenza professionale obbligatoria;
 - l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo del suo contributo annuo.

Il pagamento di cui alla lettera a non è ammesso se il/la titolare del conto lascia definitivamente la Svizzera e prende domicilio nel Principato del Liechtenstein. Il/La titolare del conto non può richiedere il pagamento in contanti della parte LPP disponibile della prestazione di libero passaggio se, secondo le disposizioni legali di uno Stato UE/AELS, rimane assicurato a titolo obbligatorio nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità.

- Comprova ² Il/La titolare è tenuto/a a inoltrare i documenti seguenti:
- in caso di abbandono definitivo della Svizzera, la conferma di partenza del controllo abitanti;
 - in caso d'inizio di un'attività lucrativa indipendente, la conferma della cassa di compensazione AVS competente.
- La fondazione può accettare documenti equivalenti e se necessario richiederne altri.

Art. 8 Versamento della prestazione di libero passaggio al pensionamento

La prestazione di libero passaggio viene versata al/alla titolare del conto al più tardi cinque anni dopo, su richiesta, al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

Art. 9 Versamento della prestazione di libero passaggio in caso d'invalidità

Su richiesta del/della titolare del conto la prestazione di libero passaggio viene versata anticipatamente se questi percepisce una rendita d'invalidità intera da parte dell'Assicurazione federale per l'invalidità.

Art. 10 Versamento della prestazione di libero passaggio in caso di decesso

- Persone aventi diritto ¹ Indipendentemente dai diritti successori, in caso di decesso del/della titolare del conto hanno diritto alla prestazione di libero passaggio le seguenti persone:
- il coniuge superstite, i figli del/della titolare del conto aventi diritto a una rendita per orfani ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale, come pure il coniuge divorziato, a condizione che il matrimonio sia durato almeno 10 anni e che nella sentenza di divorzio sia stato riconosciuto il diritto a una rendita ancora dovuta al momento del decesso o a un'indennità di capitale invece di una rendita vitalizia;
 - in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento il/la titolare del conto ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con quest'ultimo/a per almeno cinque anni prima del suo decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 - in loro mancanza, i figli del/della titolare del conto deceduto/a non aventi diritto a una rendita per orfani ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale;
 - in loro mancanza, i genitori;
 - in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;



f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Definizione dei beneficiari ² Il/La titolare del conto può precisare i diritti dei beneficiari e includere nella cerchia delle persone definite al cpv. 1 lettera a quelle menzionate alla lettera b.

Ripartizione della prestazione di libero passaggio ³ La persona avente diritto riceve l'intera prestazione di libero passaggio. In caso di più aventi diritto, il capitale è ripartito in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione istituto collettore ⁴ In caso di mancanza di aventi diritto secondo il cpv. 1, la prestazione di libero passaggio spetta alla fondazione.

Art. 11 Consenso del/della coniuge

Se il/la titolare del conto è coniugato/a, il pagamento della prestazione di libero passaggio è ammesso soltanto previo consenso scritto del/della coniuge. La fondazione può richiedere l'autenticazione notarile delle firme.

Art. 12 Cessione e costituzione in pegno

Cessione ¹ La prestazione di libero passaggio non può essere costituita in pegno né ceduta. Resta riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio.

Costituzione in pegno ² Se la prestazione di libero passaggio è costituita in pegno, per il versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

Art. 13 Promozione della proprietà d'abitazioni

Fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, la prestazione di libero passaggio può essere costituita in pegno o prelevata in anticipo per il finanziamento della proprietà d'abitazioni a uso proprio. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati da un apposito promemoria della fondazione.

Art. 14 Spese

Spese ¹ La fondazione fattura le spese seguenti:

- a. in caso di prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni CHF 300;
- b. in caso di realizzazione del pegno per proprietà d'abitazioni CHF 300;
- c. in caso di costituzione in pegno per proprietà d'abitazioni CHF 100;

Adeguamento ² Le spese sono fissate dal Consiglio di fondazione e possono essere riesaminate e adeguate alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.

Art. 15 Informazione al/alla titolare del conto

Il/La titolare del conto riceve ogni anno un estratto conto con i valori legali comunicati alla fondazione. L'estratto conto è considerato come recapitato se è stato inviato all'ultimo indirizzo noto.

Art. 16 Trasferimento al fondo di garanzia

Dieci anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, la prestazione di libero passaggio viene versata al fondo di garanzia.



Art. 17 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento è il domicilio della persona avente diritto o del suo rappresentante in Svizzera o in uno Stato UE/AELS. In mancanza di un domicilio svizzero la prestazione di libero passaggio è pagabile alla sede della fondazione. Essa viene versata in franchi svizzeri.

Art. 18 Foro competente

In caso di controversia tra la fondazione e gli aventi diritto, il foro giuridico è la sede della fondazione o il domicilio svizzero degli aventi diritto.

Art. 19 Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

Art. 20 Testo determinante

Fa fede la versione tedesca del regolamento.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 06.12.2012. Entra in vigore il 01.01.2013 e sostituisce tutte le versioni precedenti.